



COMUNE DI CANELLO
(Provincia di Varese)

***AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA NOMINA
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA***

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il vigente "Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione n. 108 del 21.12.2010, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;

Considerata la scadenza dell'OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto 12.05.2020/11.05.2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

RENDE NOTO

che questo Ente intende procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in forma monocratica, della performance per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dall'art. 38 dello stesso regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Che i requisiti, le funzioni ed i compensi dell'Organismo Indipendente di Valutazione sono così individuati:

ART. 1 - Requisiti

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Titolare di OIV monocratico, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti nella fascia professionale 3 nelle amministrazioni con più di 1000 dipendenti; i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 1000, i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni sino a 50 dipendenti.

ART. 2 - Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

ART. 3 - Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 8 del citato decreto.

ART. 4 – Compiti

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora nella predisposizione e nell'adeguamento del Sistema di misurazione, valutazione della performance secondo quanto stabilito nel D. Lgs. 150/2009 e in linea con le linee guida della Civit (oggi ANAC);
- b) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di valutazione della performance, promuove e attesta altresì l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. A questo fine, trasmette al Sindaco, almeno ogni sei mesi, una relazione sull'attività di monitoraggio svolta e comunica tempestivamente eventuali criticità riscontrate;
- c) valida la proposta di Piano della Performance;
- d) valida la Relazione annuale sulla performance, nonché i risparmi ivi documentati, attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente;
- e) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- f) propone al Sindaco e al Segretario Generale la valutazione annuale della performance individuale delle posizioni organizzative e la relativa attribuzione dei premi;
- g) sulla base delle valutazioni compila la graduatoria dei dipendenti distinti per posizioni organizzative e dipendenti distribuendoli su differenti livelli di performance così come definito dall'Ente;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionamento;
- l) esprime parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
- m) supporta il Segretario Generale nella graduazione delle posizioni organizzative effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili.

ART. 5 - Compenso e durata

1. L'incarico di Presidente/componente dell'OIV collegiale o Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento

di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

2. L'Organismo Indipendente di Valutazione può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, prima della scadenza, per sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

3. Al componente spetta un compenso complessivo annuo lordo pari a euro 1.905,00 oltre IVA.

ART. 6 - Modalità di presentazione della domanda di candidatura

1. La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5 (All. B).

2. La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro il giorno **mercoledì 7 giugno 2023**, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: comune.cantello@legalmail.it, indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione 2023/2026". In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione sopra indicata, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

ART. 7 - Termine di presentazione della domanda

Il termine della presentazione della domanda è il giorno **mercoledì 7 giugno 2023**.

ART. 8 - Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".

Le domande dei candidati saranno esaminate dall'Area Affari Generali, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.

La scelta dell'Organismo Indipendente di Valutazione avviene mediante valutazione dei "curricula" presentati ed un colloquio, con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico, effettuato dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario Generale.

L'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dal Sindaco con proprio decreto e dura in carica tre anni.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE del 27/4/2016, come integrato dal D. Lgs. 101 del 4.9.2018, i dati

personali delle persone fisiche raccolti nell'ambito del procedimento in oggetto, saranno trattati dal Comune di Cantello, Area Affari Generali per consentire l'assunzione del relativo provvedimento finale nei confronti dell'interessato. Destinatario dei dati personali raccolti è il Comune. Per adempiere ad obblighi legali o consentire al responsabile del procedimento di acquisire le informazioni necessarie per formulare la proposta di provvedimento finale, i dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi pubblici o privati a vario titolo coinvolti nello svolgimento del procedimento, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.

I dati personali raccolti e riportati negli atti comunali adottati nel corso del procedimento, saranno conservati a tempo indeterminato trattandosi di manifestazioni di volontà dell'ente;

Il titolare del dato personale raccolto, gode dei diritti di cui all'art.13 del predetto Regolamento tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Cantello, titolare del trattamento.

In caso di trattamento dei dati in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento UE, l'interessato ha diritto di presentare reclami all'Autorità Garante della Tutela dei dati personali.

ART. 10 - Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione www.comune.cantello.va.it.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 6.

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

ART. 11 - Norme di rinvio

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell'Organo competente, il termine di scadenza della selezione e riaprire il termine stesso.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme vigenti e alle disposizioni previste nel "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali".

Cantello, 08.05.2023

F.to Il Segretario Comunale
Dr.ssa Bruna Guida